

Alcuni importanti chiarimenti in materia di accesso alle informazioni ambientali

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Negli ultimi tempi, sono giunte presso la nostra redazione numerose richieste di chiarimenti in merito alla portata applicativa dell'art.3 del D.lgs 19 agosto 2005 n.195 che al comma 1 recita nei termini che seguono: *"L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse"*.

Il tenore letterale della norma suggerisce che vi sia una profonda differenza tra il diritto di accesso generalmente riconosciuto dal Legislatore ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. e il diritto di accesso alle informazioni ambientali.

E' utile ricordare, sul punto, che ai sensi dell'art.22 della legge n.241 cit., il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Ciò comporta che da un lato debba trattarsi di posizioni di diritto soggettivo, interesse legittimo, d'interesse collettivo o diffuso, vale a dire di posizioni che secondo l'ordinamento siano meritevoli di tutela. Dall'altro, a cascata, che debba intendersi espressamente esclusa la configurabilità di un'azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generale sull'attività della pubblica amministrazione, sganciata dalla sussistenza del predetto interesse in capo all'istante.

Di contro, in materia di informazioni relative all'ambiente, il Legislatore ha espressamente previsto che debba valere il principio esattamente opposto.

Come chiarito dalla più consolidata giurisprudenza formatasi sul punto, l'art. 3 del D.lgs. 19 agosto 2005 n. 195 ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella legge n. 241 del 1990, per due particolarità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso e il contenuto delle cognizioni accessibili.

Sotto il primo profilo, l'art. 3 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse. Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, da intendersi circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione.

La disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta quindi preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva 2003/4/CE di cui il D.lgs. n.195/05 costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire a chiunque un controllo diffuso sulla qualità ambientale.

Tale esigenza, come ben chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, viene realizzata, in particolare, mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell'art. 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente. (cfr. ex multis, TAR Calabria – RC – 16.12.10 n.1724, TAR Lombardia – BS – 19.11.09 n.2229)

Come si vede, ai fini dell'accesso agli atti in materia di tutela ambientale, a differenza di quanto non accada ai sensi della disciplina generale disegnata dalla legge n.241/90, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborarle e a comunicarle al richiedente.

Si legga, su tutte, la seguente massima: *“L'art. 3 D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195, ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. n. 241 del 1990, per due particolarità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo, la norma in commento chiarisce che le informazioni ambientali spettano a «chiunque» le richieda, senza necessità, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse. Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione.*

Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva 2003/4/CE, di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale. Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell'art. 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente (cfr. TAR Lazio III Sez. 28 giugno 2006 n. 5272). Ogni indebita limitazione della legittimazione a pretendere l'accesso alle informazioni ambientali risulta pertanto preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità". (TAR Campania – NA – 25.2.09 n.1062)

Dai principi suesposti ne deriva che ogni limitazione che l'Amministrazione dovesse porre, anche per vie ermeneutica, della legittimazione dell'istante a pretendere di acquisire le informazioni ambientali richieste deve intendersi indebita, visti non solo il tenore letterale dell' art.3 citato, ma anche e soprattutto la sua finalità (cfr. Tar Lazio – RM – 28 giugno 2006 n.5272).

Ricordiamo, da ultimo, che per quanto concerne i ricorsi proposti al Giudice Amministrativo avverso un provvedimento di diniego all'accesso alle informazioni ambientali richieste ai sensi dell'art.3 cit. il versamento del contributo unificato non è dovuto.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 1 maggio 2011